



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **166** del 13/09/2016

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive e provvisori di uscita 2016 afferenti il Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti.



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive ed a provvisori di uscita 2016 afferenti il Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e lo sport per tutti.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.



Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si rappresenta, in particolare, che alcune delle posizioni debitorie che devono essere riconosciute con la presente legge sono relative a provvisori di uscita, ovvero a somme che la Tesoreria Regionale ha provveduto ad erogare ai creditori a seguito di Ordinanze di assegnazione disposte da giudice dell'Esecuzione Mobiliare, nell'esercizio finanziario 2016, e che devono oggi pertanto essere regolarizzate in favore del Tesoriere, entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso provvisorio.

Si rappresenta pertanto l'urgenza nella approvazione dello stesso SDL.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dal competente Servizio, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

TOTALE € 18.703,37

Generalità del creditore: Sig. Francesco Francia – Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Bari – Seconda Sezione – n.1103 depositata in data 3 settembre 2013, per rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 18.668,37 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, l.v.a. e C.A.P.), € 35,00 per rimborso spese al terzo pignorato Banco di Napoli S.p.A.;

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione notificato nel 1994 il sig. Francesco Francia ha chiamato in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 ed ex USL BA/11, nonché la Regione Puglia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, quale titolare di farmacia, per ritardato pagamento dei medicinali forniti ad assistiti, in regime di convenzione, nel periodo maggio 1991 – dicembre 1994.

Con sentenza del maggio 2005 il tribunale di Bari ha riconosciuto il diritto dell'istante condannando la Gestione Liquidatoria e la Regione Puglia al pagamento di quanto richiesto.

Avverso tale decisione è stato proposto gravame, deciso con sentenza n. 1103 del 2013 dalla Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, con cui il giudice di secondo grado ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado.

La pronuncia, immediatamente esecutiva ed intanto passata in giudicato, è stata azionata con atto di precetto e successivo pignoramento, sino al deposito di Ordinanza di Assegnazione delle somme n. 103/16 resa dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bari in data 28 gennaio 2016.

A seguito di tale ordinanza il tesoriere della Regione Puglia ha provveduto al pagamento, nei confronti del sig. Francesco Francia, della somma di € 18.668,37, oltre ad € 35,00 liquidati al Banco di Napoli SpA e titolo di spese sostenute quale terzo pignorato.

I pagamenti sono stati effettuati e registrati quali provvisori di uscita, che devono pertanto essere regolarizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, comma 5, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Si procede pertanto alla regolarizzazione dei provvisori di pagamento n. 642 per € 18.668,37 liquidati in favore del sig. Francesco Francia, e n. 643 per € 35,00 liquidati in favore del Banco di Napoli Spa, per complessivi € 18.703,37.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2

TOTALE € 1.750,94



Generalità del creditore: Sig. Leonardo Digirolamo;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari –Sezione Lavoro – n.2502 depositata in data 20 aprile 2015, per rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 1.750,94 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Con Decreto Ingiuntivo n. 910/2011 il Tribunale di Bari ha ingiunto alla Regione Puglia ed alla Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 il pagamento di somme, in favore del sig. Leonardo Digirolamo, a titolo di risarcimento del danno biologico da questi patito a causa della mancata fruizione delle ferie spettanti nel periodo 1988-1994.

La Regione Puglia ha proposto opposizione avverso il detto Decreto Ingiuntivo, sostenendo il difetto di legittimazione passiva, e nel contempo la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 ha provveduto al pagamento della somma vantata dal creditore per l'intero.

Tuttavia, il Tribunale di Bari, ritenendo di dover comunque esaminare nel merito l'opposizione, l'ha respinta ed ha condannato la Regione Puglia al pagamento di un terzo delle spese e competenze del giudizio, quantificate in € 3.600,00, in favore del sig. Digirolamo, per complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge. Sulla base della quantificazione delle spettanze in favore del sig. Digirolamo, effettuati dalla scrivente Sezione, la somma complessivamente dovuta è pari ad € 1.750,94.

In ragione di ciò, si provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari, n. 2502/2015 per complessivi € 1.750,94.

POSIZIONE DEBITORIA N. 3

TOTALE € 3.045,12

Generalità del creditore: Avv. Massimo Todisco;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce – n. 5448 depositata in data 12 novembre 2015, per rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 3.045,12 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: I sigg.ri Tondo Antonio, Inguscio Lucia Olga, Tondo Giovanni, Tondo Maria Grazia Crocefissa, Tondo Cosima, Tondo Luigi, Tondo Maria Rosaria, Tondo Teresa, Tondo Laura, Tondo Andrea in qualità di eredi di Tondo Anna Rita, Carrisi Oronzo Gaetano, De Vitis Francesco, Giurgola Giuseppe, Colonna Laura, Colonna Enrico e Morelli Anna, in qualità di eredi di Colonna Giovanni, con atto di citazione, promuovevano innanzi al Giudice di Pace azione nei confronti della Regione Puglia al fine di vedersi riconoscere il costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni pet/tac usufruite presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce).

La Regione Puglia si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le prestazioni di cui gli attori chiedevano il rimborso erano state erogate da una struttura, il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino, che all'epoca dei fatti non risultava accreditata istituzionalmente, né tantomeno era provvista di accordo contrattuale con la ASL Lecce, quale condizione ineludibile per poter erogare prestazioni sanitarie, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Nella seduta del 22 luglio 2013, il Giudice di Pace di Lecce adito, pronunciandosi definitivamente sulla domanda attorea, con sentenza n. 3241/13 disponeva per il suo accoglimento, condannando la Regione



Puglia a rifondere le spese sostenute per le prestazioni di per tac – dichiarate salva vita – ed in virtù della regola della assistenza indiretta, oltre gli interessi e spese legali da liquidarsi in favore dell'avv. Massimo Todisco – dello studio legale associato Mongelli, Todisco & Carpentieri, dichiaratosi anticipatario.

Avverso la sentenza n. 3241/13 resa dal Giudice di Pace di Lecce veniva proposto appello dalla Regione Puglia innanzi al Tribunale di Lecce, il quale nel pronunciarsi definitivamente sulla questione disponeva il rigetto dell'appello e contestuale condanna della Regione Puglia al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, oltre IVA e CAP con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario.

Con nota prot. AOO/024/182 del 11/02/2016 l'Avvocatura Regionale nel trasmettere la sentenza n. 5448/2015 disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione della procedura monitoria.

Le somme liquidate in sentenza e riconosciute dall'Avvocatura Regionale come congrue ammontano a complessivi € 3.045,12.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza del Tribunale di Lecce n. 5448 del 12.11.2015 si propone di procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 3.045,12.

POSIZIONE DEBITORIA N. 4

TOTALE € 816,27

Generalità del creditore: dott. Antonio Baglivo;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto - n. 765 depositato il 17 aprile 2015, per liquidazione spese di CTU e rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 816,27 per liquidazione compensi per CTU;

Relazione sulla formazione del debito: Il dott. Antonio Baglivo è stato nominato CTU nella controversia civile insorta tra la sig.ra Giovannina Capobianco e la Regione Puglia, in solido con il Ministero dell'Economia, dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro.

Con decreto del 17 maggio 2005 il giudice ha liquidato le spese della consulenza tecnica in complessivi € 290,00, con obbligo di liquidazione a carico delle parti soccombenti.

Il dott. Baglivo con nota racc. del 23 marzo 2015 ha quindi chiesto la liquidazione delle spese nei confronti della Regione Puglia, che tuttavia non ha provveduto alla liquidazione di quanto richiesto.

Con ricorso per decreto ingiuntivo il dott. Baglivo ha quindi ingiunto alla Regione Puglia il pagamento di quanto dovuto. Il Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto, contrassegnato dal numero 765 del 17 aprile 2015, ha riconosciuto il diritto del dott. Baglivo alla liquidazione della somma di € 290,00 oltre accessori, e il diritto al rimborso delle spese e competenze legali nella misura di € 272,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Davide De Bellis.

Il Decreto Ingiuntivo è quindi stato azionato dapprima con atto di precetto e successivamente con atto di pignoramento presso terzi. Sulla base di quanto richiesto nell'atto di pignoramento vengono quindi liquidati € 816,27 per compensi della CTU resa dal dott. Baglivo.

Alla luce di tutto quanto esposto, occorre quindi procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Taranto n. 765/2015, per la somma complessiva di € 816,27.

POSIZIONE DEBITORIA N. 5

TOTALE € 523,47



Generalità del creditore: dott. Antonio Baglivo.

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto - n. 766 depositato il 17 aprile 2015, per liquidazione spese di supplemento CTU.

Importo del debito fuori bilancio: € 523,47 per liquidazione compensi per supplemento CTU.

Relazione sulla formazione del debito: Il dott. Antonio Baglivo è stato nominato CTU nella controversia civile insorta tra la sig.ra Giovannina Capobianco e la Regione Puglia, in solido con il Ministero dell'Economia, dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro. Successivamente, nell'ambito dello stesso giudizio è stato richiesto, allo stesso medico, un supplemento di CTU.

Con decreto del 25 gennaio 2007 il giudice ha liquidato le spese per il supplemento di consulenza tecnica in complessivi € 130,00, con obbligo di liquidazione a carico delle parti soccombenti.

Il dott. Baglivo con nota racc. del 23 marzo 2015 ha quindi chiesto la liquidazione delle spese nei confronti della Regione Puglia, che tuttavia non ha provveduto alla liquidazione di quanto richiesto.

Con ricorso per decreto ingiuntivo il dott. Baglivo ha quindi ingiunto alla Regione Puglia il pagamento di quanto dovuto. Il Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto, contrassegnato dal numero 766 del 17 aprile 2015, ha riconosciuto il diritto del dott. Baglivo alla liquidazione della somma di € 130,00 oltre accessori, e il diritto al rimborso delle spese e competenze legali nella misura di € 222,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Davide De Bellis.

Il Decreto Ingiuntivo è quindi stato azionato dapprima con atto di precetto e successivamente con atto di pignoramento presso terzi. Sulla base di quanto richiesto nell'atto di pignoramento vengono quindi liquidati € 523,47 per compensi di supplemento CTU resa dal dott. Baglivo.

Alla luce di tutto quanto esposto, occorre quindi procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Taranto n. 765/2015, per la somma complessiva di € 523,47.

POSIZIONE DEBITORIA N. 6

TOTALE € 906,48

Generalità del creditore: avv. Davide De Bellis;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto - n. 765 depositato il 17 aprile 2015, per liquidazione spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 906,48 per liquidazione spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito: Il dott. Antonio Baglivo è stato nominato CTU nella controversia civile insorta tra la sig.ra Giovannina Capobianco e la Regione Puglia, in solido con il Ministero dell'Economia, dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro.

Con decreto del 17 maggio 2005 il giudice ha liquidato le spese della consulenza tecnica in complessivi € 290,00, con obbligo di liquidazione a carico delle parti soccombenti.

Il dott. Baglivo con nota racc. del 23 marzo 2015 ha quindi chiesto la liquidazione delle spese nei confronti della Regione Puglia, che tuttavia non ha provveduto alla liquidazione di quanto richiesto.

Con ricorso per decreto ingiuntivo il dott. Baglivo ha quindi ingiunto alla Regione Puglia il pagamento di quanto dovuto. Il Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto, contrassegnato dal numero 765 del 17 aprile 2015, ha riconosciuto il diritto del dott. Baglivo alla liquidazione della somma di € 290,00 oltre



accessori, e il diritto al rimborso delle spese e competenze legali nella misura di € 272,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Davide De Bellis.

Il Decreto Ingiuntivo è quindi stato azionato dapprima con atto di precetto e successivamente con atto di pignoramento presso terzi. Sulla base di quanto richiesto nell'atto di pignoramento vengono quindi liquidati € 906,48 per spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Davide De Bellis.

Alla luce di tutto quanto esposto, occorre quindi procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Taranto n. 765/2015, per la somma complessiva di € 906,48.

POSIZIONE DEBITORIA N. 7

TOTALE € 797,03

Generalità del creditore: avv. Davide De Bellis – Tesoreria Regionale

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto - n. 766 depositato il 17 aprile 2015, per liquidazione spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 797,03 per liquidazione spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.) in favore dell'avv. Davide De Bellis anticipatorio;

Relazione sulla formazione del debito: Il dott. Antonio Baglivo è stato nominato CTU nella controversia civile insorta tra la sig.ra Giovannina Capobianco e la Regione Puglia, in solido con il Ministero dell'Economia, dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro. Successivamente, nell'ambito dello stesso giudizio è stato richiesto, allo stesso medico, un supplemento di CTU.

Con decreto del 25 gennaio 2007 il giudice ha liquidato le spese per il supplemento di consulenza tecnica in complessivi € 130,00, con obbligo di liquidazione a carico delle parti soccombenti.

Il dott. Baglivo con nota racc. del 23 marzo 2015 ha quindi chiesto la liquidazione delle spese nei confronti della Regione Puglia, che tuttavia non ha provveduto alla liquidazione di quanto richiesto.

Con ricorso per decreto ingiuntivo il dott. Baglivo ha quindi ingiunto alla Regione Puglia il pagamento di quanto dovuto. Il Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Taranto, contrassegnato dal numero 766 del 17 aprile 2015, ha riconosciuto il diritto del dott. Baglivo alla liquidazione della somma di € 130,00 oltre accessori, e il diritto al rimborso delle spese e competenze legali nella misura di € 222,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Davide De Bellis.

Il Decreto Ingiuntivo è quindi stato azionato dapprima con atto di precetto e successivamente con atto di pignoramento presso terzi, sino al deposito di Ordinanza di Assegnazione delle somme n. 516/16 resa dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bari in data 1 aprile 2016.

A seguito di tale ordinanza il tesoriere della Regione Puglia ha provveduto al pagamento, nei confronti dell'avv. Davide De Bellis, della somma di € 797,03.

I pagamenti sono stati effettuati e registrati quali provvisori di uscita, che devono pertanto essere regolarizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, comma 5, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Si procede pertanto alla regolarizzazione dei provvisori di pagamento n. 1077 del 28 aprile 2016 per € 717,11 e n. 1078 del 28 aprile 2016 per € 79,92, per complessivi € 797,03.

POSIZIONE DEBITORIA N. 8

TOTALE € 2.488,68



Generalità dei creditori: Società Alfarano Welfare Logistics a r.l.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza TAR Lecce – Sezione II – n. 319 del 2016 per rimborso spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.488,68 per spese legali (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, Sezione Seconda, con Sentenza n. 319/16 su ricorso numero di registro generale 2752 del 2015 proposto dalla società Alfarano Welfare Logistics a r.l. c/o Regione Puglia e Comune di Tricase, ha condannato la Regione Puglia “al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge”.

Al fine di procedere alla determinazione delle spese processuali liquidate in Sentenza, preso atto del parere reso dall’Avvocatura Regionale con nota prot. AOO_024/5984 del 4 maggio 2016 in merito alla liquidazione del rimborso spese generali nella misura del 15% si procede d’ufficio al conteggio analitico.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza n. 319/2016 del Tar Puglia, Sezione di Lecce, Sezione Seconda si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell’importo di € 2.488,68.

POSIZIONE DEBITORIA N. 9

TOTALE € 444,08

Generalità dei creditori: dott. Pierluigi Schiavarello e dott. Luigi Spineto;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari n. 4055 del 28 luglio 2015 per rimborso spese CTU.

Importo del debito fuori bilancio: € 444,08 per rimborso spese di CTU;

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorsi depositati nel 2010 e riuniti in corso di causa, i sigg.ri Pierluigi Schiavarello e Luigi Spineto, dipendenti dell’Università degli Studi di Bari, hanno adito il Tribunale di Bari per ivi sentir dichiarare il loro diritto alla corresponsione di somme relative a loro prestazioni.

Con sentenza n. 4055 del 28 luglio 2015, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande presentate, condannando tuttavia in solido tra loro la Regione Puglia, l’Università di Bari, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari e gli stessi creditori istanti al pagamento delle spese di CTU.

I creditori istanti hanno provveduto alla liquidazione dell’importo complessivo delle spese di CTU, provvedendo poi alla richiesta di rimborso, in regresso, delle quote spettanti ai condebitori.

Si deve pertanto procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari, n. 4055 del 28 luglio 2015, per complessivi € 444,08.

POSIZIONE DEBITORIA N. 10

TOTALE € 50.765,67

Generalità del creditore: avv. Domenico Rutigliano;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Bari – Sezione Stralcio di Altamura - n. 2209 del 13 maggio 2015 per rimborso e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 50.765,67 per rimborso spese e competenze del giudizio;



Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2002, i sigg.ri Lacarpia Vito e Pappalardi Anna hanno adito il Tribunale di Bari – Sezione Stralcio di Altamura – per veder riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno, in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori, determinati da un caso di malpractice medica verificatosi presso le strutture Ospedaliere di Bitonto e di Gravina in Puglia nel maggio del 1992.

In particolare, a causa di una serie di errori presuntivamente compiuti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Bitonto e dell'Ospedale di Gravina in Puglia, sarebbero scaturiti danni di natura neurologica a carico dei due gemelli Lacarpia, con conseguente successivo riconoscimento di una invalidità permanente pari al 100%.

A seguito di ciò, con sentenza n. 2209/2015 del 13 maggio 2015, il Giudice adito ha condannato, solidalmente tra di loro, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/8 al risarcimento del danno in favore degli attori in proprio, nonché in favore dei due gemelli danneggiati, per complessivi € 4.300.356,90 compresi di rivalutazione, condannando altresì la compagnia Generali Assicurazioni S.p.A. a manlevare, nei limiti del massimale di polizza, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/8.

Ha condannato infine la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria ex USL BA/8, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio in favore del legale avv. Domenico Rutigliano, per € 32.000,00 oltre accessori, nonché ad € 1.087,06 per spese.

Pur essendo stata azionata con notifica di precetto e successivo pignoramento, per quanto attiene la sorte capitale in favore dei soggetti danneggiati, la sentenza è stata oggetto di appello presso la Corte d'Appello di Bari, ove attualmente pende il giudizio di seconde cure.

Con nota prot. AOO_024/6794 del 20 maggio 2016, l'Avvocatura regionale ha, invece, trasmesso copia dell'atto di precetto notificato alla Regione Puglia dal legale dei ricorrenti, avv. Domenico Rutigliano, per la liquidazione di quanto a lui riconosciuto in sentenza, per complessivi € 50.765,67.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza n. 2209/2015 del Tribunale di Bari – Sezione Stralcio di Altamura si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 50.765,67.

Il Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute

(Giovanni Gorgoni)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

"Sono approvati e riconosciuti legittimi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, i seguenti debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Sentenza Corte d'Appello di Bari – Sezione Seconda – n. 1103 depositata in data e settembre 2013. Liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi € 18.703,37;
2. Sentenza Tribunale di Bari – Giudice del Lavoro – n. 2502 depositata in data 20 aprile 2015. Liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi € 1.750,94;
3. Sentenza Tribunale di Lecce – n. 5448 depositata in data 12 novembre 2015. Liquidazione somme per spese e competenze del giudizio per complessivi € 3.045,12;
4. Decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto - n. 765 depositato il 17 aprile 2015. Liquidazione spese di CTU per complessivi € 816,27;
5. Decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto - n. 765 depositato il 17 aprile 2015. Liquidazione spese e competenze di giudizio per complessivi € 523,47;
6. Decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto - n. 766 depositato il 17 aprile 2015. Liquidazione spese di supplemento CTU per complessivi € 906,48;
7. Decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto - n. 766 depositato il 17 aprile 2015. Liquidazione spese e competenze di giudizio per complessivi € 797,03;
8. Sentenza TAR Lecce – Sezione Seconda – n. 319 depositata in data 16 febbraio 2016. Liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi € 2.488,68;
9. Sentenza Tribunale di Bari – n. 4055 depositata in data 28 luglio 2015. Liquidazione spese di CTU per complessivi € 444,08;
10. Sentenza Tribunale di Bari - Sezione Stralcio di Altamura - n. 2209 del 13 maggio 2015. Liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi € 50.765,67.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede, trattandosi di somme dovute a titolo di spese procedurali e legali, con copertura negli stanziamenti del competente capitolo come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1317 – codice UE 08 - CRA 26.04 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per € 80.241,11.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"

